



COMUNE DI MARANO VICENTINO

Provincia di Vicenza

Regolamento Comunale d'uso del verde pubblico

(approvato con deliberazione consiliare n. ~~2~~ del ~~21.02.2007~~)

Eliminato:

Eliminato:



FINALITA'

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 (definizioni)
- Art. 2 (rinvio altre norme)

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 3 (comportamenti)
- Art. 4 (danni)
- Art. 5 (attività comunali)

FRUIBILITA'

- Art. 6 (accessibilità)
- Art. 7 (orari)

ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO

- Art. 8 (attività consentite e limitazioni d'uso)

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

- Art. 9 (rumore)
- Art. 10 (comportamenti)
- Art. 11 (campeggio)
- Art. 12 (rifiuti)

NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE, DELLE ATTREZZATURE

- Art. 13 (tutela ambiente)
- Art. 14 (fontane)
- Art. 15 (tutela strutture)
- Art. 16 (fuochi)

ATTIVITA' PARTICOLARI

- Art. 17 (pic-nic)
- Art. 18 (spettacoli)

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

- Art. 19 (veicoli motorizzati)
- Art. 20 (veicoli non motorizzati)

CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

- Art. 21 (circolazione animali)

AREE GIOCO-BIMBI

- Art. 22 (aree gioco)

VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 23 (vigilanza)
- Art. 24 (sanzioni)

FINALITA'

Il presente regolamento ha lo scopo di salvaguardare, promuovere e migliorare l'aspetto ornamentale, paesaggistico e biologico delle aree verdi in quanto elementi qualificanti del contesto urbano e fattori di miglioramento della qualità di vita degli abitanti.

I divieti e le prescrizioni possono essere modificati in base alle specifiche caratteristiche dell'area con emissione di specifica ordinanza sindacale.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 (definizioni)

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

“verde pubblico” o “aree verdi”

- a) parchi e giardini comunali;
- b) aree di pertinenza di servizi pubblici (scuole, uffici comunali, ecc.);
- c) aiuole di arredo urbano e piazze;

“manufatti”

- a) panchine;
- b) cestini;
- c) giochi e relative strutture di sicurezza (fondi pavimentati e non);
- d) bagni con relative attrezzature;
- e) vialetti pavimentati
- f) gazebi, pic nic, tettoie, ponticelli
- g) pubblica illuminazione e prese erogazione energia elettrica
- h) qualsiasi altra struttura presente.

I giardini di scuole o altre strutture comunali se aperti al pubblico nelle stagioni non utilizzate per finalità didattiche sono soggette alle norme del presente regolamento.

Art. 2 (rinvio altre norme)

Il presente Regolamento comprende e integra le norme contenute nel:

- Regolamento di Polizia Urbana;
- Prescrizioni di massima di Polizia Forestale;
- Legislazione regionale in materia di protezione della natura;
- Codice Civile e Codice Penale;
- Codice della Strada.
- Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani
- Ordinanza n. 213 del 10 settembre 2004 del Ministro Sirchia

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 (comportamenti)

Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente art. 1 e i manufatti su di essi esistenti.

Ogni cittadino è inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde da parte di chiunque.

Art. 4 (danni)

Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

Art. 5 (attività comunali)

Il Servizio comunale competente coordina gli interventi di manutenzione e d'uso, sorveglia la corretta fruizione del verde, riceve segnalazioni e suggerimenti da parte di cittadini sulla conduzione, la cura e la sorveglianza delle aree stesse.

FRUIBILITA'

Art. 6 (accessibilità)

Il verde pubblico è fruibile da tutti i cittadini fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento.

Il responsabile del Servizio di manutenzione può disporre la chiusura temporanea totale o parziale delle aree verdi per manutenzione, per motivi di sicurezza o per motivi di carattere ecologico, per trattamenti alle essenze arboree.

Le aree verdi di pertinenza di servizi pubblici sono accessibili con i limiti dettati dalle esigenze funzionali del Servizio e imposti dal Responsabile dello stesso.

Art. 7 (orari)

Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente regolamento è dato libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni.

I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi

ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO

Art. 8 (attività consentite e limitazioni d'uso)

Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura, che non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale e i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde.

Le manifestazioni sportive e gli spettacoli sono consentiti esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione.

E' vietato l'utilizzo di attrezzi che possono risultare pericolosi per l'incolumità dei frequentatori del parco (giavellotti, frecce, spade, ecc) fatto salvo quelli espressamente autorizzati dall'Amministrazione durante spettacoli o manifestazioni sportive.

Eliminato: Sono

Eliminato: i

Formattato: Colore carattere:
Automatico

Le attività sportive e ludiche di gruppo che possono disturbare il tranquillo godimento del verde si possono praticare solo negli spazi attrezzati (piattaforme ecc) o indicati dal Responsabile dello spazio verde o da opportuna segnaletica.

Sono consentite attività di gioco libero, anche con attrezzi sportivi (palle, ecc), in aree defilate, nel rispetto dell'ambiente e degli altri frequentatori del parco che comunque conservano priorità di utilizzo.

E' inoltre vietato arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sulle recinzioni, sugli edifici e sui monumenti.

Nell'ambito delle aree verdi sono individuati e delimitati in loco spazi verdi particolarmente curati destinati a colture e a verde ornamentale e/o didattico. In questi spazi è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Nei perimetri dei parchi e giardini:

- è consentito lo svolgimento di attività di commercio all'aperto e di animazione autorizzate dai competenti organi dell'Amministrazione Comunale. Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico e non possono svolgersi negli spazi erbosi.
- non è consentito lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante.

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumi, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

Art. 9 (rumore)

Non sono consentite attività rumorose, che per loro intensità e durata disturbino la quiete del luogo.

E' vietato in particolare l'uso degli strumenti musicali amplificati. Le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori.

Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate, regolamentate dal successivo art. 18, o in caso di interventi di manutenzione da parte del gestore o di altri Enti o ditte autorizzate o in appalto lavori.

Art. 10 (comportamenti)

Nelle aree verdi è vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico e al buon costume, o in contrasto con disposizioni di legge.

E' vietato usare impropriamente le strutture ludiche, adibire le panchine a giaciglio o salire su di esse con i piedi.

E' altresì vietato il consumo collettivo di bevande alcoliche o superalcoliche.

E' vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché far uso delle strutture ed arredi in modo non conforme alla loro destinazione. E' vietato estirpare, tagliare e comunque danneggiare il verde destinato ad ornamento, la cotica erbosa e le essenze arboree ed arbustive o scavare il terreno.

Art. 11 (campeggio)

E' vietato campeggiare e pernottare in tutte le aree verdi.

Art. 12 (rifiuti)

E' vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere; depositare a terra nei pressi dei contenitori qualsiasi tipo di rifiuto o porre gli stessi sopra i contenitori in modo precario equivale ad abbandono del rifiuto.

Si evidenzia che per rifiuti devono intendersi tutte le tipologie previste dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani (fanno parte dei rifiuti a puro titolo esemplificativo anche i mozziconi di sigaretta, materiali biodegradabili, ecc.).

I rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori. Se di modesta dimensione utilizzando i cestini e contenitori distribuiti nel parco ove presenti. Se di rilevante dimensione attivando la raccolta differenziata utilizzando i contenitori stradali collocati nelle rispettive aree ecologiche.

NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE, DELLE ATTREZZATURE

Art. 13 (tutela ambiente)

I tappeti erbosi nelle grandi superfici sono di norma calpestabili dai pedoni (tranne che negli spazi in cui è specificatamente vietato con indicazioni in loco). Su di essi non possono essere infissi pali, picchetti o simili.

Negli spazi in cui è consentito il calpestamento possono circolare anche i tricicli, le carrozzine, i passeggini, i monopattini e i veicoli giocattolo usati dai bimbi.

Le aiuole fiorite, alberate e /o inerbite dei parcheggi, delle piazze, delle piste ciclabili e/o aventi funzione di spartitraffico, non sono calpestabili né da persone, né da animali.

E' altresì vietato:

- Soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite strutture
- la raccolta di fiori, frutti e qualsiasi parte della vegetazione.
- l'asportazione di terreno vegetale.
- appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, comprese amache, cartelli segnaletici e pubblicità.
- calpestare le aiuole fiorite.
- Introdurre, molestare gli animali selvatici
- catturare gli animali presenti fatto salvo per attività di pubblica utilità o pericolo dell'incolumità pubblica.
- esercitare qualsiasi forma di attività venatoria e/o propedeutica alla caccia
- qualsiasi altro comportamento che determini danni all'ambiente

E' ammesso:

- l'impianto di nuove essenze arboree da parte di terzi (scuole, associazioni, ecc.) solo su specifica autorizzazione della Giunta Comunale previo parere favorevole dell'ufficio Responsabile della manutenzione incaricato.
- esclusivamente a scopi didattici possono essere raccolti singoli esemplari della vegetazione, con l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi in materia.
- La raccolta di funghi e di frutti nei modi e nei limiti consentiti dalle leggi in materia.

Al fine della prevenzione di focolai di zanzare è vietato nelle aree verdi e nel raggio di 100 metri dal perimetro delle stesse creare condizioni di acqua stagnante non controllata o detenere all'aperto pneumatici in gomma non opportunamente ricoperti.

Art. 14 (fontane)

La fruizione degli erogatori di acqua potabile deve avvenire adottando le più elementari norme igieniche

E' tassativamente vietato lo spreco d'acqua.

Nelle acque delle vasche e/o laghetti sono vietati:

- la balneazione e il pattinaggio sul ghiaccio;
- l'immissione di modellini miniaturizzati con motore a scoppio;
- l'ostruzione o la deviazione delle acque;
- l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i prodotti erbicidi;
- le operazioni di pulizia di veicoli o parte di essi;
- servirsi dell'acqua per la pulizia personale.
- Servirsi dell'acqua per lavaggi in genere.

Nelle fontanelle di erogazione dell'acqua potabile sono consentiti i normali usi connessi alla fruizione del verde mentre sono vietati usi prolungati come descritti nella voce precedente.

Art. 15 (tutela strutture ed arredi)

Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione.

E' vietato deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni.

E' vietato posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione.

E' ammesso l'utilizzo delle strutture di erogazione dell'energia elettrica se appositamente predisposte, a seguito autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, previo deposito di certificazione degli impianti a valle delle prese elettriche come previsto dalla normativa vigente in materia.

E' vietata qualsiasi manomissione degli impianti elettrici esistenti se non previa autorizzazione dell'Amministrazione

La collocazione nelle aree verdi di allacci elettrici provvisori, per qualsiasi utilizzo, dovrà avvenire in luoghi protetti ed inibiti ai fruitori delle aree. Si rinvia alle leggi in materia per le relative norme di conformità degli impianti realizzati.

Art. 16 (fuochi)

Nelle aree verdi è vietato accendere fuochi se non sono presenti apposite strutture predisposte dall'Amministrazione e abbandonare mozziconi di sigaretta accesi.

Sono, inoltre, proibiti i fuochi artificiali, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione.

ATTIVITA' PARTICOLARI

Art. 17 (pic-nic)

Nelle aree verdi possono essere previsti spazi appositamente attrezzati per i pic-nic e le feste di gruppo, nel rispetto del presente regolamento.

Art. 18 (spettacoli – manifestazioni sportive)

Gli spettacoli e le manifestazioni sportive e culturali sono in genere vietati nelle aree verdi.

Il loro svolgimento all'interno di esse può essere concesso con specifica autorizzazione della Giunta Comunale. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato alla sottoscrizione da parte del richiedente di un atto d'obbligo che lo impegni al totale ripristino dell'area, nonché nomina di responsabile dell'intera attività.

Formattato: Colore carattere:
Automatico

L'Amministrazione in caso lo ritenesse opportuno potrà richiedere la costituzione di cauzioni (a tutela dell'esistente o danni) o polizze assicurazione di responsabilità civile a copertura dell'attività richiesta.

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Art. 19 (veicoli motorizzati)

E' vietato l'accesso dei veicoli motorizzati nelle aree verdi e manufatti, elencate all'art. 1, del presente Regolamento.

La circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:

- di soccorso;
- dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri, della Vigilanza Urbana e dell'Amministrazione Comunale, altri agenti di vigilanza pubblica.
- Agenti di vigilanza privata previa specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione.
- di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;
- di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate.
- di servizio di igiene, bonifica, raccolta rifiuti, spazzamento.

Sono altresì consentiti negli appositi percorsi l'accesso e la circolazione delle motocarrozette usate per il trasporto di portatori di handicap.

In casi particolari per motivate esigenze valutate dall'Amministrazione Comunale, possono essere rilasciati speciali permessi di transito di veicolo per disabili.

I mezzi autorizzati devono esporre contrassegno con riferimento all'autorizzazione e alla sua estensione in termini di spazio e di tempo.

Art. 20 (veicoli non motorizzati)

Biciclette, monopattini, altri mezzi non motorizzati, possono circolare a passo d'uomo esclusivamente su viali, strade e percorsi asfaltati, pavimentati o in terra battuta interna agli spazi verdi (con esclusione delle aree di sicurezza dei giochi installati) con l'eccezione, già prevista nel presente regolamento all'art. 13.

CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 21 (circolazione animali)

E' vietata l'ingresso e la circolazione di animali di grossa taglia (cavalli, ecc) o attività silvo pastorale (greggi di pecore, capre, mandrie di mucche ecc.) nel verde pubblico.

Nelle aree verdi comunali come in tutti i luoghi pubblici i cani e gli altri animali domestici devono essere tenuti al guinzaglio o con la museruola.

E' fatto divieto di abbandonare deiezioni animali nei parchi e giardini pubblici. I proprietari di animali sono tenuti a dotarsi di appositi strumenti (palette e sacchetto) al fine di raccogliere e correttamente conferire in involucri chiusi eventuali deiezioni che dovessero lordare i luoghi, provvedendo alla immediata rimozione e pulizia.

Le presenti disposizioni non si applicano a quanti, privi della vista o invalidi, sono accompagnati da cani guida.

E' vietato far bagnare i cani e gli altri animali domestici nelle acque delle fontane.

L'abbeveramento di animali è consentito solamente mediante utilizzo di contenitore proprio (scodella o simili) e non direttamente nelle fontane.

In tutte le aree appositamente attrezzate per il gioco dei bambini è vietata la circolazione dei cani e di animali domestici in genere.

E' vietato, in ogni caso, abbandonare cani ed altri animali nei parchi.

AREE GIOCO-BIMBI

Art. 22 (aree gioco)

Se l'area è recintata, l'accesso è consentito solo ai bambini e ai loro accompagnatori.

Le attrezzature per il gioco devono essere usate solo dai bambini con età pari a quella indicata nell'apposita segnaletica.

E' vietato utilizzare i giochi per l'infanzia avendo superato il 14° anno di età o avendo un'età diversa da quella indicata sul gioco, se presente.

Il libero uso da parte dei bambini o minorenni delle attrezzature e dei giardini è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

Negli spazi adibiti ad aree gioco per i bambini è vietato l'accesso ai fumatori.

Negli spazi adibiti ad aree gioco per i bambini sono vietati l'accesso ai cani ed ai gatti e comunque a tutti gli animali che potrebbero interferire con le attività ludiche presenti.

Formattato: Colore carattere:
Automatico

Formattato: Colore carattere:
Automatico

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23 (vigilanza)

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate in via prioritaria dalla Polizia Municipale e da qualsiasi Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981.

Formattato: Colore carattere: Automatico

Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento applicando in caso di inadempienza le sanzioni amministrative previste.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

In caso di accertata inadempienza, il Sindaco o Responsabile delegato, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone gli interventi necessari a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti; nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile, il Comune provvede a proprio carico le operazioni necessarie, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Formattati: Elenchi puntati e numerati

L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione Comunale che può avvalersi anche:

- dei dipendenti del Servizio Tecnico;
- di altre figure appositamente autorizzate.

Formattato: Colore carattere: Automatico

Eliminato: <#> della Polizia Locale;

Formattato: Colore carattere: Automatico

Art. 24 (sanzioni)

Le trasgressioni al presente Regolamento (qualora non integrino estremi di reato) sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, che verrà determinata in base alle vigenti disposizioni, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche ordinanze.

Ferme restando:

- le possibilità da parte delle persone indicate all'articolo precedente o appartenenti alle forze dell'ordine, di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
- il diritto dell'Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento del danno;
- l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.

Si applica in tutti i casi sopra citati di utilizzo del verde pubblico non corretto e regolare una moratoria nell'applicazione delle sanzioni per i primi tre mesi di vigenza del presente regolamento, a motivo della particolare innovatività delle procedure. In questo periodo di tempo tutti gli operatori del servizio e gli agenti di vigilanza sono tenuti a diffidare i responsabili dal ripetere le violazioni e ad informare gli stessi delle corrette procedura oltre che a tenere costantemente informato il competente ufficio comunale.

Formattato: Colore carattere: Automatico